DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1970 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2018

recante modifica e proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato

[notificata con il numero C(2018) 8240]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino;

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 ([2]) della Commissione ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3, di tale direttiva, che prevede requisiti particolari per l'introduzione nell'Unione del legno di frassino (*Fraxinus* L.) originario del Canada.

(2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/412, prorogata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione ([3]), scade il 31 dicembre 2018. In considerazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 e in base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018, è opportuno continuare ad applicare i suoi requisiti nell'ambito della presente decisione.

(3) È pertanto opportuno prorogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/412 fino al 30 giugno 2020 al fine di riesaminarla alla luce dei nuovi sviluppi scientifici e tecnici.

(4) In base alle informazioni ottenute durante un audit effettuato dalla Commissione in Canada nel giugno 2018 e alle informazioni fornite dall'organizzazione canadese National Plant Protection Organization, è opportuno stabilire condizioni specifiche per il controllo dei registri e delle procedure, l'etichettatura, le ispezioni preimbarco e il monitoraggio nelle segherie autorizzate.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2016/412

La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;»;

([1]) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2180 della Commissione, del 16 novembre 2017, di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 57).

2) all'articolo 5, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «30 giugno 2020»;

3) l'allegato è così modificato:

a) al punto 2, lettera c), è aggiunto il paragrafo seguente:

«Qualora tale audit sia eseguito da un'agenzia approvata dalla CFIA, quest'ultima deve effettuare audit semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;»;

b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dalla CFIA o da un'agenzia approvata dalla CFIA, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.».

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione